322/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80143** del registro di Segreteria, proposto da **XX**, (C.F. omissis) nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) via omissis n. omissis, difesa e rappresentata, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. PRNLGU61D17H501R) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Roma, via Virgilio n.8, che indica ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo PEC: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org e/o al numero di fax 06.3728993

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma (RM) in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma costituito per il tramite del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONECENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza rappresentato e difeso dal Dirigente Reggente Dott. Antonio

Ferraro che indica ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo p.e.c. dipps018.1700@pecps.interno.it;

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dalla dott.ssa Marianna Pacelli, dalla dott.ssa Paola Carmeni e dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionarie del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta la procura speciale, estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via xx Settembre, 97 e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale n. 1235 del 11.10.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 22 settembre 2026 l'Avv. Erica Grande, in sostituzione dell'Avv. Luigi Parenti, per la parte ricorrente; la dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra XX, deducendo di avere ricoperto la qualifica di Agente Scelto della Polizia di Stato e successivamente di Vice Sovrintendente tecnico gestionale del

dipartimento appartenente al Reparto autonomo del Ministero dell'Interno sino al 01.07.2022, data di congedo per limiti di età, ha riferito l'insorgenza di una serie di patologie, dettagliatamente indicate in ricorso ("*marcati segni di spondilodiscoartrosi diffusa più evidente a livello cervicale e dorsale; inversione della fisiologica lordosi con marcata riduzione degli spazi intersomatici, più evidente tra C5-C6 e C6- C7; marcata riduzione degli spazi intersomatici tra L5 ed S1 con diversi becchi osteofitari marginali anteriori.*"; "*artrosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1*") ritenute causalmente connesse al rapporto di servizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha dedotto, infatti, di avere svolto mansioni ordinarie e straordinarie che hanno comportato un peggioramento della propria salute e l'insorgenza delle descritte patologie.

Con istanza del 21.07.1997 ha, quindi, avanzato alla Direzione del Reparto Autonomo Polizia di Stato – Ministero dell'Interno Ufficio Pratiche Sanitarie, domanda di dipendenza da causa di servizio in relazione alle infermità "*artrosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1*" dovuta, appunto, ai gravi servizi svolti nella Polizia di Stato dal 1989 al 1997.

L'ufficio preposto, in data 23.07.1997 ha quindi rilasciato parere positivo in ordine alla dipendenza da causa di servizio.

Con successivo provvedimento, del 24.07.1997, redatto dall'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato – Reparto Autonomo Ministero dell'Interno è stato al contempo accertato: "*Considerando che per motivi di servizio il dipendente è stato costretto per molti anni a posture obbligate e stimoli perfrigerativi intensi in tutte le condizioni climatiche nonché a microtraumatismi ripetuti, fattori tutti che possono aver assunto un ruolo causale o*

quantomeno di concausa efficiente e determinante nell'insorgenza delle patologie a domanda, si esprime parere che le infermità, per le circostanze di tempo, modo e luogo in cui ebbero origine, siano da considerarsi si dipendenti da causa di servizio". Successivamente la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale Roma-Cecchignola con verbale modello ML/AB n. omissis ha diagnosticato "*spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1*" ascrivendo la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica conseguente alle infermità dipendente da causa di servizio alla Tabella A categoria 8 misura massima.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha altresì dedotto che con successiva istanza del 18.03.2008, proponeva nuova domanda per dipendenza da causa di servizio assumendo la riconducibilità delle patologie sopravvenute (gastroduodenite severa e ipertensione arteriosa di II grado con retinopatia ipertensiva) a causa di servizio all'esito della quale la Commissione Medico Ospedaliera valutava positivamente l'ascrivibilità delle stesse, confermando la dipendenza da causa di servizio della già accertata patologia di spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1. Ha, quindi, precisato che in data 17.07.2013 il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità di "*gastroduodenite severa e di ipertensione arteriosa di II grado*", omettendo di esprimersi sulla prima domanda di dipendenza da causa di servizio promossa in data 21.07.1997.

Solo, con parere del 15.06.2015 (doc. 7 ricorso) il medesimo Comitato di Verifica per le cause di servizio – Ministero dell'economia e delle Finanze, dopo 16 anni dalla presentazione

della domanda, ha quindi espresso nuovo parere negativo in ordine alla dipendenza da causa di servizio per l'infermità di "*spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1*"ritenendo che le patologie riscontrate dalla Sig.ra XX siano dovute a "*fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Sig.ra XX ha, quindi, adito questa Corte, affinché, in accoglimento del ricorso, voglia così provvedere: "*In via principale il riconoscimento della patologia di Spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1 come dipendente da causa di servizio e l'erogazione della relativa pensione privata. In via subordinata di dichiarare illegittimo il provvedimento emanato dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio prot. n.2925-ROC-002/2015 e di condannare l'Amministrazione alla richiesta di un nuovo ed ulteriore parere. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU medica al fine di verificare le infermità riportate dal ricorrente e la loro dipendenza da causa di servizio.*".

2. Con memoria del 29 luglio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle finanze – Comitato di verifica delle Cause di Servizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa della pensione privilegiata ex art. 153, lett. b) c.g.c. e art. 167, co. 2, d.P.R. 1092/1973 nonché la carenza di legittimazione passiva del Ministero atteso che, nel caso di specie il medesimo dicastero, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (si veda art.10-11 DPR 461/01),

restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (in questo caso il Ministero della Difesa). Nel merito, ha in ogni caso concluso per l'infondatezza del ricorso.

3. Con memoria depositata in data 6 agosto 2024 il Ministero dell'Interno ha invocato il rigetto del ricorso attesa la legittimità del proprio operato richiamando gli accertamenti sanitari condotti all'esito delle istanze della ricorrente – da ultimo l'istanza telematica del 29.08.2022 con la quale la medesima ricorrente ha invocato il trattamento pensionistico privilegiato. Ha altresì dedotto come, a seguito del subentro dell'INPS alle Amministrazioni statali nella liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dall'1/10/2005 e in relazione a quanto previsto dal messaggio INPS n. 7115 del 23/11/2015, in merito alla fase istruttoria del procedimento di pensione privilegiata per le domande presentate dopo il 23/11/2015 ed alla circolare n. 333/H/ N18ter del 24/11/2015 con la quale l'Amministrazione ha fornito le istruzioni per adempiere alle direttive impartite dall'istituto di previdenza, l'emissione del provvedimento concessivo del trattamento privilegiato è in capo all'Ente Previdenziale, non evocato in giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. All'esito dell'udienza di trattazione del 18.09.2024 con ordinanza n. 142/2024, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 19.09.2024, è stato disposto l'avvio dell'istruttoria ivi incaricando l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di redigere, all'esito, motivato parere sul formulato quesito *("Se le infermità prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio ("marcati segni di spondilodiscoartrosi diffusa più evidente a livello cervicale e dorsale; inversione della*

fisiologica lordosi con marcata riduzione degli spazi intersomatici, più evidente tra C5-C6 e C6- C7; marcata riduzione degli spazi intersomatici tra L5 ed S1 con diversi becchi osteofitari marginali anteriori."; "artrosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1"), da qualificare correttamente, sia o meno dipendente da causa di servizio e, nella positiva, sia o meno ascrivibile a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa categoria, la esatta data di insorgenza delle patologie e la relativa decorrenza").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In data 8 maggio 2026 l'Ufficio Medico Legale incaricato ha prodotto la richiesta relazione peritale.

6. All'udienza pubblica del 30 giugno 2026 il difensore della parte ricorrente ha chiesto termine per produrre osservazioni alla Consulenza e, all'esito, il giudizio è stato rinviato all'udienza di trattazione del 22 settembre 2026 con termine per note sino a dieci giorni prima.

7. Con note prodotte in data 8 settembre 2026 la parte ricorrente ha replicato le medesime osservazioni già offerte all'Ufficio Medico Legale procedente nel corso dell'istruttoria.

8. All'udienza pubblica del 22 settembre 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Acquisito l'esito dell'incombente istruttorio disposto con il richiamato provvedimento, il giudizio è da ritenersi maturo per la decisione.

Vanno preliminarmente delibate le eccezioni preliminari svolte dalle parti resistenti.

1.1 – Va delibata con priorità l'eccezione preliminare di

inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto idonea a determinare la definizione dell'intero giudizio (art. 101 c.g.c.).

L'eccezione è priva di fondamento e va respinta.

E' sufficiente rilevare, infatti, che lo stesso Ministero dell'Interno, evocato in giudizio e ritualmente costituitosi, ha riferito che con istanza telematica presentata dalla ricorrente in data 29.08.2022 la stessa ricorrente ha ritualmente invocato il beneficio pensionistico in questa sede rivendicato (cfr. pag. 2 memoria Ministero) ivi allegando la nota in replica con la quale ha dato, altresì, conto di non avere aperto alcuna istruttoria visto il precedente parere del Comitato di Verifica.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.2. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio la stessa è fondata e merita accoglimento.

È nota sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multiis* Corte dei conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, Sentenza 25/A/2024) dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, che sulla scorta della natura di atto endo-procedimentale da attribuirsi ai pareri resi dagli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale finalizzata al completamento del procedimento amministrativo ne esclude la autonoma impugnabilità. La natura endo-

procedimentale di tali pareri, difatti, esclude la natura immediatamente lesiva degli stessi rendendoli atti non autonomamente impugnabili.

Atteso pertanto che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato eventualmente formatosi, sussiste allorquando la parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti l'azione possa e debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto in giudizio, deve essere disposta la estromissione dal presente giudizio del Mef – Comitato di Verifica per le cause di servizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Venendo al merito del giudizio va immediatamente sottolineato come il richiesto parere medico legale sia esaustivo, completo e, pertanto, idoneo a fondare il convincimento di questo Giudice e non vi è motivo di discostarsene.

Le osservazioni offerte dalla parte ricorrente, che peraltro sono le medesime rese dalla stessa parte nel corso dell'istruttoria e già oggetto di disamina da parte del Collegio medico, non appaiono utili a confutare gli esiti dell'istruttoria.

L'Ufficio Medico Legale procedente, analizzati gli atti del giudizio e sottoposta a visita la parte ricorrente (18.11.2025) ha rappresentato: "*Dagli atti depositati nel fascicolo risulta che la Sig.ra XX venne assunta nella Polizia di Stato il 01/08/1989*

e dopo aver terminato il corso di addestramento per Agenti della

PS venne destinata all'Ispettorato di Vigilanza del Viminale. Successivamente dal 1990 al 2001 disimpegnò incarichi di tipo prevalentemente amministrativo presso il R.A.M.I. Dal 2001 e fino alla data di collocamento in quiescenza la ricorrente svolse il proprio servizio quale Collaboratore tecnico Capo (fino a Sovrintendente tecnico) presso l'USTG (Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali) ove, in base allo stralcio del foglio matricolare allegato, svolse mansioni di "incaricata del trattamento dei dati sensibili del 4° settore immobili ed equipaggiamenti" e "addetto dell'ufficio del consegnatario". In occasione della visita medico legale del 18/11/2025, la Sig.ra XX ha detto che nel corso del suo lungo periodo di servizio nella Polizia di Stato, è stata altresì occasionalmente adibita a servizi esterni (di vigilanza, di rappresentanza, ordine pubblico). Con domanda agli atti del 21/07/1997 la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "artrosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6, C6-C7, L5-S1" allegando il referto di una radiografia del rachide in toto. Visitata presso la CMO di Roma in data 21/09/1999, era riscontrata affetta da "Spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7 e L5-S1" giudicata Sì dipendente da causa di servizio e ascritta, ai soli fini equo indennizzo, ad una 8 categoria tab. A massima. Del Con successiva domanda del 12/01/2015 richiedeva che l'infermità diagnosticata dalla CMO di Roma nel 1999, venisse valutata ai

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo. Pertanto, in ossequio alle previsioni degli art. 101 e 122 del DPR 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), il Comitato di Verifica per le Cause di servizio giudicava l'infermità "Spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7 e L5-S1" non dipendente da causa di servizio donde il relativo Decreto negativo 3218/N del Ministero dell'interno datato 17/09/2018. Orbene, sul tema della dipendenza da causa di servizio dell'infermità artrosica occorre preliminarmente specificare che, ad eccezione delle forme post-traumatiche e post-flogistiche, cosiddette secondarie, trattasi di un'affezione degenerativa del tessuto osteo-cartilagineo articolare legata all'età e fattori genetici ed endogeno costituzionali, la cui evoluzione può essere aggravata da attività fisiche gravose, prolungate e continue, caratterizzate da movimenti ripetitivi, stereotipati, che comportano movimentazione manuale carichi, utilizzo di apparecchiature a percussione o vibranti, tipiche di attività lavorative di tipo manuale operaio e che determinano sollecitazioni e microtraumatismi a carico delle articolazioni interessate. Circa l'importanza causale nell'insorgenza della malattia dei fattori

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ambientali, quali umidità e perfrigerazioni, spesso richiamati nei rapporti informativi allegati alla prima domanda del 1997 (Comandante del Reparto autonomo e Direttore del Servizio Sanitario) si esclude che possono assumere un ruolo causale o concausale nella sua insorgenza. Nella fattispecie, in baso a quanto evincibile dallo stralcio dello stato di servizio allegato al fascicolo e anche in base a quanto riferito dalla stessa Sig.ra XX in occasione della visita collegiale, le mansioni cui è stata adibita durante la sua permanenza nella Polizia di Stato sono state prevalentemente, se non esclusivamente, di carattere impiegatizio o di ufficio anche se con occasionali attività di vigilanza/rappresentanza o di ordine pubblico (soprattutto nei primissimi anni di impiego), mansioni che non comportano l'esposizione qualificata ai succitati fattori di rischio ed i fatti di servizio nella loro genericità non appaiono dotati, sotto l'aspetto quali quantitativo, di idonea capacità lesiva a determinare un processo morboso come quello artrosico in cui prevalenti e preponderanti sono altri fattori quali far tutti l'età o la predisposizione genetica. L'infermità "Spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7 e L5-S1", in accordo con quanto già considerato dal CVCS, è pertanto valutabile NON dipendente da causa di servizio, non risultando soddisfatta adeguata relazione causale/concausale efficiente e determinante con il servizio prestato.". Acquisite le controdeduzioni di parte e presa specifica

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

posizione sulle stesse, l'Ufficio medico legale ha, in via definitiva, così concluso: "*L'infermità "Spondiloartrosi diffusa con discopatia C5-C6, C6-C7 e L5-S1" accertata dalla CMO di Roma nel corso della visita collegiale del 21/09/1999, non sia dipendente da causa o concausa di servizio. Non si procede pertanto alla relativa ascrizione tabellare ai fini dei trattamenti pensionistici privilegio*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Attese le richiamate e dettagliate conclusioni medico legali che confutano la prospettazione della parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22.09.2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2026 09:32:59
GMT+02:00